



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE**  
**FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LA TUTELA DELL'INCAPACE NATURALE**  
**THE PROTECTION OF THE NATURAL**  
**INCAPABLE**

Relatore:

Prof. Putti Pietro Maria

Rapporto Finale di:

Mendoh Kamte

Cindy Laurelle

Anno Accademico 2018/2019

# INDICE

<u>INTRODUZIONE</u> .....	pag. 1
<b>CAPITOLO I</b> <u>INCAPACITA NATURALE</u>	
1. Origini storiche dell'istituto dell'incapacità naturale .....	pag. 2
2. Nozione dell'incapacità naturale .....	pag. 2
3. Natura giuridica dell'incapacità naturale .....	pag. 3
4. Il concetto di incapacità di intendere e di volere .....	pag. 4
5. Cause dell'incapacità naturale .....	pag. 5
6. La differenza tra incapacità naturale e l'incapacità legale .....	pag. 9
<b>CAPITOLO II</b> <u>ATTI DELL'INCAPACE NATURALE</u>	
1. Atto unilaterale .....	pag. 11
2. Il Contratto .....	pag. 12
3. Atti di contrattualità minima .....	pag. 14
4. Configurabilità dell'incapacità naturale .....	pag. 14
<b>CAPITOLO III</b> <u>TUTELA DELL'INCAPACE NATURALE</u>	
1. Incapacità come fatto che vizia il consenso .....	pag. 16
2. Il regime delle prove .....	pag. 18
3. Il grave pregiudizio .....	pag. 21
4. Il requisito della mala fede .....	pag. 22
5. Conseguenza dell'incapacità naturale .....	pag. 23
6. Legittimazione all'azione di annullamento .....	pag. 24
7. La problematica dei rimedi esperibili avverso gli atti posti in essere dall'incapace naturale .....	pag. 25
<u>CONCLUSIONE</u> .....	pag. 27
<u>BIBLIOGRAFIA</u> .....	pag. 28

## INTRODUZIONE

L'incapacità naturale sta per indicare lo stato di fatto della persona che, essendo legalmente capace di agire, non è però in grado di intendere o di volere, per qualsiasi causa anche transitoria.

Riusciamo quindi in questo modo, a mettere in evidenza la differenza che c'è tra l'incapacità legale della persona e quella di fatto o naturale. Può accadere che una persona legalmente capace (maggiore di età non interdetta) non lo sia di fatto a causa della menomazione delle condizioni psichiche, che non le consentono di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che pone in essere.

L'incapacità naturale può quindi essere visto come uno stato legale di incapacità della persona, ma uno stato di fatto della stessa, che può assumere rilevanza giuridica. Questo ci fa vedere la contrapposizione che c'è tra l'incapacità naturale e l'incapacità legale di agire che invece è legata a presupposti fissati dalla legge come minore età come nell'interdizione.

Riguardante l'incapacità naturale, il legislatore prevede che gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possano essere annullati. Il nostro lavoro tratterà quindi della tutela dell'incapace naturale e sarà articolato in tre grandi parti:

la prima parte tratterà della nozione di incapacità naturale, articolata in diversi punti come la natura giuridica dell'incapacità naturale, le cause dell'incapacità naturale, le origini storiche dell'istituto dell'incapacità naturale.

La seconda parte tratterà degli atti posti in essere dall'incapace naturale come gli atti unilaterali e i contratti.

Infine, l'ultima parte riguarderà la tutela dell'incapace naturale articolato in argomenti come il regime delle prove, il grave pregiudizio, la conseguenza dell'incapacità naturale, la legittimazione all'azione di annullamento.

## **CAPITOLO 1: INCAPACITA' NATURALE**

La fattispecie prevista dall'art. 428 c.c relativa all'annullabilità degli atti compiuti dal soggetto incapace è stata più volte affrontata dalla corte di cassazione, anche recentemente, e dall'esame di tali pronunce sia recente che meno recenti ne esce un quadro di riferimento articolato e ricco di principi elaborati da una costante giurisprudenza, è quindi possibile affermare che le sentenze emesse nel corso di questi anni sono state sostanzialmente univoche nell'interpretare l'art. 428 c.c.

L'evoluzione si è riscontrata, invece nelle precisazione delle argomentazione poste a sostegno delle varie decisioni susseguitesi e nell'allegamento della tipologia di prove addotte per dimostrare l'incapacità.

### **1) Origini storiche dell'istituto dell'incapacità naturale**

L'istituto dell'incapacità naturale (quale strumento generale, volto a tutelare disabili psichici non sottoposti a provvedimento d'interdizione / inabilitazione) venne introdotto per la prima volta dal codice del 1942. Il codice del 1865 invece prevedeva, in merito, solo singole disposizioni isolate: l'art 366 che retrodatava l'effetto di richiedere l'annullamento degli atti compiuti in vita dall'incapace qualora, prima della sua morte, fosse già stato promosso il giudizio di interdizione, e purché fosse provato che tali atti erano stati compiuti in stato di infermità mentale. In tale contesto, la dottrina iniziò ad ipotizzare una nozione generale di incapacità naturale, ritenendo che il negozio realizzato in stato di incapacità di intendere e di volere( anche momentanea) non esprimesse realmente la volontà del soggetto e, dunque, l'accordo fra le parti, con conseguente nullità virtuale di tale atto. Invece, il codice 1942 dispone in tali casi il rimedio dell'annullabilità(subordinato ai requisiti del grave pregiudizio dell'incapace e della mala fede dell'altro contraente), volendo bilanciare la tutela della volontà del soggetto con altri valori ed interessi. La dottrina tradizionale ha criticato tale previsione normativa; e ciò tutt'oggi influisce sull'individuazione degli ulteriori rimedi(oltre all'annullabilità), cui ricorrere nei confronti degli atti posti in essere dall'incapace naturale.

### **2) Nozione di incapacità naturale**

L'articolo 428 c.c. Si riferisce genericamente agli “ atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere. La nozione di incapacità naturale è stata elaborata dalla dottrina ed introdotta nel codice civile.

L'incapacità naturale è diversa del concetto di incapacità legale e fa riferimento alla situazione in cui una persona con piena capacità di agire cioè, maggiorenne non interdetta, ne inabilitata al momento del compimento dell'atto, sia comunque per qualsiasi causa anche transitoria , temporaneamente incapace di intendere e di volere.

**Esempio:** un maggiorenne con piena capacità di agire una sera si ubriaca oppure viene ipnotizzato da una terza persona. Nel momento in cui costui è ubriaco o ipnotizzato, si trova in una situazione di incapacità di intendere e di volere.

L'incapacità naturale, però, può essere anche permanente, ma non essere stata ancora dichiarata dal giudice.

**Esempio:** il malato di mente o l'anziano incapace di intendere e di volere ,si trovano in una situazione di incapacità naturale fino a quando non vi è la sentenza di interdizione o di inabilitazione.

La ratio è quella di bilanciare la tutela dell'incapace e l'affidamento della controparte, nonché la sicurezza e la velocità del traffico giuridico. Oltre che nell'art. 428 c.c., l'incapacità naturale si

ritrova in norme specifiche concernenti il matrimonio(art. 120 c.c.), il testamento(art. 591, n. 3 c.c) e la donazione(art. 775c.c.).

### **3) Natura giuridica dell'incapacità naturale**

Per alcuni autori “l'incapacità naturale precisamente acquista giuridica rilevanza come difetto della volontà negoziale che rende annullabile l'atto. Il riconoscimento incondizionato della vincolatività dell'atto di autonomia privata compiuto dall'incapace naturale verrebbe a ledere l'esigenza che tale atto sia espressione di una volontà integra e consapevole”.

Secondo altri, invece, l'incapacità naturale deve essere inquadrato nella categoria della incapacità negoziale o di agire. In primo luogo in proposito, sarebbero determinanti la sua trattazione nel libro delle persone, subito dopo la disciplina degli atti compiuti dal l'interdetto; in secondo luogo, la sua denominazione “incapacità” (art. 1425 c.c.) nel cap. XII, Titolo II, Libro IV, c.c. Che prevede l'annullabilità in genere dei contratti distinguendo i casi di invalidità derivanti da vizi del consenso(art. 1427 c.c.).

Recentemente, abbiamo ribadito che la “figura dell'incapacità naturale, veniva in anzitutto ad essere sottratta alla logica formale della teoria della volontà. L'art.428 c.c. Risulta, infatti, chiaramente modellato con criteri pragmatici più che rigore teorico, avendo come obbiettivo la protezione dell'interesse del soggetto incapace di intendere e di volere, come risulta in anzitutto dalla circostanza che lo strumento ivi considerato è quello dell'annullabilità e non invece della nullità del negozio”.

Vi è chi, invece, “raccomanda che l'incapacità di intendere e di volere debba essere collocata nei limiti in cui rileva, nel novero dei requisiti subiettivi del contratto e non dei presupposti del medesimo, come è, invece, della capacità di agire del contraente, giacché della sua sussistenza o meno deve giudicarsi non aprioristicamente, ma solo in funzione della influenza determinante da esso avuta nella formazione della concreta volontà negoziale”.

Autorevole dottrina, infine, considera come fulcro la necessità del grave pregiudizio per l'annullamento degli atti posti in essere dall'incapace, e quindi sposta il discorso dal campo della volontà a quello della causa del negozio, e afferma: “la legge considera l'incapacità naturale non come fattore che alteri la volontà, ma come possibile fattore di alterazione della causa dell'atto o del contratto, che è annullabile solo se concluso per effetto della incapacità della parte a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa. Chi, sotto l'azione dell'alcool o di un colpo di sole, viene a vendere un oggetto che per lui rappresentava un valore di affezione o ha comprato un oggetto che non gli serve, ma che però ha venduto o comprato per un giusto prezzo, non si può lamentare in giudizio che mai e poi mai, in normali condizioni di mente, si sarebbe privato dell'uno o avrebbe comprato l'altro; né può essere ammesso a provare che il denaro, che in stato di incapacità si è impegnato a pagare come prezzo dell'acquisto, gli occorre per altri suoi importanti affari. Se ha acquistato o venduto al giusto prezzo di mercato di quel dato bene, non c'è alterazione nell'equilibrio causale del contratto, del rapporto di equivalenza economica fra le prestazioni; e il contratto nonostante l'incapacità di intendere e di volere di una delle parti, è perfettamente valido.

Dobbiamo però, dire che questa impostazione non vale se, per annullare i contratti posti in essere dall'incapace, non ritiene necessaria la sussistenza del grave pregiudizio, bastando, la malafede dell'altro contraente. In altri termini, se il pregiudizio secondo la previsione del secondo comma dell'art. 428 c.c., non è abbastanza rilevante per l'impugnativa del contratto posto in essere dall'incapace naturale, ma può rilevare solo come uno degli indici rivelatori della malafede dell'altro contraente, viene a cadere il presupposto per considerare l'incapacità naturale come un fattore di alterazione della causa del contratto.

Tra le diverse opinioni espresse sulla natura giuridica dell'incapace naturale, quella che si ritiene più convincente sembra essere quella che attribuisce rilevanza alla predetta incapacità come difetto della volontà negoziale, e questo lo possiamo dedurre sia dall'indubbia circostanza del carattere episodico dell'incapacità sia perché l'incapacità, dovuta a diversi fattori, impedisce la formazione di una volontà cosciente e consapevole.

#### 4) Concetto di incapacità di intendere e di volere

Il legislatore tratta l'incapacità naturale riferendosi ad una persona per qualsiasi cause anche transitoria incapace di intendere e di volere. Si pone pertanto l'esigenza di chiarire se per l'applicabilità della norma in parola occorra un'alterazione di entrambe le sfere, intellettuale e volitiva, dell'incapace, oppure basti, secondo il tenore letterale della formula, indifferentemente, una alterazione dell'una oppure dell'altra. “ la capacità d'intendere e la capacità di volere sono disgiunte : può accadere che il soggetto sia in grado di intendere, ma incapace di determinarsi coerentemente all'azione”.

Si è al riguardo osservato, però, che la distinzione è irrilevante sul piano dell'art. 428 c.c. giacché è intuitivo che la menomazione dell'intelligenza toglie al soggetto la capacità di apprendere il valore, la portata dei propri atti, e la volontà non può certo supplire all'incoscienza, mentre qualora sia deficiente la volontà, il soggetto non è in grado di determinarsi secondo i motivi rispondenti a criteri di congruenza e di libertà.

In medicina legale, *intendere* vuol dire discernere rettamente il significato e il volere , nonché le conseguenze morali e giuridiche di atti e fatti, mentre *volere* sta a significare il libero autodeterminarsi del soggetto, in vista di uno scopo, avvertendo però che la volontà, pur essendo libera, si determina nell'ambito di un contenuto di coscienza fatto di rappresentazione, di giudizi, di sentimenti che la influenzano e costituiscono il substrato della decisione; “data la unità sostanziale, della psiche, le malattie dell'intelligenza non possono rimanere senza effetto sulla affettività, e viceversa, sicché in pratica la infermità conseguente risulta di regola pregiudizievole tanto dell'intendere quanto del volere”.

Per la dottrina, l'incapacità naturale consiste “nella mancanza di rendersi conto di ciò che si vuole e si dichiara o si compie, che si definisce discernimento”. Oppure nella “mancanza dell'intelligenza che è necessaria per avere coscienza dei propri atti e quindi per potersi determinare a compierli” o “ in uno stato psichico, tale che ne resta o paralizzata la sua attitudine a comprendere il valore dell'atto che compie, o addirittura la sua facoltà di determinarsi”.

Per altri, l'incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 428 c.c. si configura un'alterazione delle facoltà intellettive e volitive del soggetto tale per cui questi, pur conscio di compiere un atto giuridicamente rilevante, ed in particolare un atto di natura negoziale, non sia tuttavia in grado di apprezzarne l'effettiva portata e quindi di determinarsi in maniera ragionevolmente conforme alla tutela dei propri interessi. In altre parole, per tale dottrina, l'incapacità naturale come causa di annullabilità del negozio deve essere circoscritta solo alle ipotesi in cui il soggetto, versando in condizioni psicofisiche menomate tali da impedirgli di apprezzare la portata e la conseguenza dell'atto da porre in essere, sia comunque in grado di rendersi conto di compiere un atto negoziale. Dovendosi, altrimenti, escludere la stessa possibilità di ravvisare qualsiasi negozio, sia pure annullabile, nella dichiarazione di colui che si rende conto né del significato, né del valore dell'atto compiuto.

Si è di conseguenza, proposti di escludere dalla previsione dell'art. 428 c.c. Tutti quei casi di incapacità naturale in cui la menomazione psichiche privano totalmente il soggetto della stessa capacità di consentire, cioè di pronunciarsi sul piano giuridico. Sarebbero, perciò ipotesi di nullità, nonostante la previsione dell'art. 428, i casi del negozio compiuto dal demente o comunque dalla persona che manca della coscienza e della volontà dell'atto compiuto anche se essa sia interdotta, ovvero dal sonnambulo o dall'ipnotizzato. Vi è chi ritiene addirittura inesistente gli atti posti in essere dal demente o dall'infante, in quanto soggetti totalmente privi della capacità di consentire e come tale fuori dalla previsione dell'art. 428 c.c. Tale dottrina indica quali esempi di atti inesistenti l'alzata fisiologica della mano del demente in un'asta e l'atto dell'infante. Nel primo caso, l'esistenza deriva dalla impossibilità di attribuire una qualsivoglia dichiarazione negoziale ad un gesto occasionale privo di ogni significato consensuale. Nel secondo caso, nel comportamento

dell'infante non è dato distinguere l'impegno del gioco. In ogni modo, dette ipotesi “escludono nel soggetto l'intenzione di immettersi nel traffico giuridico”.

La giurisprudenza si è più volte soffermata sul significato e sulla portata della espressione “ persona incapace di intendere e di volere” di cui all'art. 428 c.c. In un primo tempo propose e seguì un criterio restrittivo-per cui le cause di alterazione, anche transitorie, dovevano sopprimere quasi totalmente la capacità di intendere o di volere, provocando una compromissione assoluta delle facoltà personali, sì da legittimare, ove protratte nel tempo, l'interdizione del soggetto. In sostanza, subito dopo l'entrata in vigore del codice attuale, la giurisprudenza tendeva ad assimilare le condizioni richieste per la sussistenza dell'incapacità naturale a quelle previste dall'art.414 c.c. Per l'interdizione, con la conseguenza che “ nelle applicazioni concrete, la sfera di operatività dell'art. 428 c.c figurava confinata nell'ambito delle ipotesi in cui lo stato di incapacità- qualificato per intensità e gravità ed originato da un'infermità mentale avrebbe potuto dar luogo ad una dichiarazione di interdizione se fosse stato connotato altresì dall'elemento della abitualità. Insomma la protezione dell'incapace naturale continuava ad essere intesa, da giudici e studiosi, quale applicazione del rimedio concesso al l'interdetto.

Successivamente, però, la giurisprudenza ha accolto un criterio meno restrittivo e più elastico dell'incapacità naturale. Infatti, per aversi incapacità di intendere ai sensi dell'art. 428 c.c “non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precorsa forma patologica, impedendo o ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà.

## 5) Cause dell'incapacità naturale

### a) Cause patologiche:

#### *Malattia*

la sussistenza di una grave non vuol dire automaticamente che c'è una menomazione delle capacità volitive e intellettive del contraente a tal punto di determinare l'annullabilità dell'atto posto in essere dal medesimo, visto che è necessario che lo stato psicologico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente. Non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato, come frequentemente avviene in caso di grave malattia, ma è necessario che lo stato psicologico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, nella specie, come hanno accertato i giudici di merito con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, è mancata del tutto la prova della incidenza della malattia che ha portato a breve tempo a morte il venditore sulla sfera intellettuale e volitiva dello stesso al momento della conclusione del contratto.

Neanche la prova di una confusione mentale in soggetto affetto da arteriosclerosi e da psicosi maniaco-depressiva è stata ritenuta sufficiente, in sé e per sé, a far ritenere la sussistenza dell'incapacità naturale.

La corte di cassazione, invece, ritiene sussistente l'incapacità naturale di un contraente ottantacinquenne ed affetto da arteriosclerosi, affermando “va confermata la sentenza di merito che, ai fini dell'annullamento del contratto abbia desunto l'incapacità di intendere e di volere dalle valutazioni della personalità del soggetto valendosi del pregiudizio economico risultante da contratto come elemento atto a confermare lo stato di incapacità al momento della stipulazione”.

Il supremo collegio aveva ritenuto corretta “la sentenza del giudice di merito che escluda la capacità naturale del contraente di età avanzata, colpito da *ictus* cerebrale, interessante la sede dei

centri motori e non di quelli intellettivi, affermando che l'età e la malattia hanno congiuntamente operato nel determinare una notevole menomazione delle facoltà intellettive e/o volitive del soggetto”.

Generalmente, la persona avanti negli anni, a causa del fisiologico indebitamento delle proprie facoltà, è maggiormente esposta rispetto ai soggetti più giovani, e quindi, più efficienti a notevole affievolimento delle facoltà mentali. Ciò, in concomitanza con altri fattori come per esempio l'eccesso alcolico, può determinare una situazione di incapacità naturale. È emblematica in proposito una sentenza della suprema corte con la quale si censurava la decisione dei giudici di merito che non avevano ammesso la prova dell'incapacità naturale di una persona anziana, indotta alla stipula di un contratto in una situazione di incapacità naturale determinata da eccessi alcolici.

Per la giurisprudenza di merito, la schizofrenia è una malattia in sé e per sé sufficiente a determinare uno stato di incapacità naturale del soggetto, con la conseguenza che può essere annullato per incapacità naturale ai sensi dell'art 428 c.c. Il contratto stipulato dal contraente affetto da tale morbo qualora via sia prova della conoscenza in capo all'altro contraente della predetta patologia.

### *Stato d'ansia*

Anche lo stato d'ansia viene reputato del tutto inidoneo ad influire sulla capacità di intendere e di volere del soggetto.

In una situazione di dimissioni impugnate perché effettuate in stato di incapacità naturale, i giudici di legittimità ritengono “non decisiva, ai fini della ricorrenza della incapacità naturale, la presenza di uno stato d'ansia, per quanto marcato, e di una personalità fornita di eccesso di affettività, trattandosi di circostanze non idonee a far parlare di turbe della personalità così gravi il requisito richiesto dalla citata norma del c.c.

### *Depressione*

La depressione cronica non può essere considerata rilevante per accertare una incapacità naturale se non è tale da privare il soggetto della capacità di autodeterminarsi coscientemente. Si può quindi dire che al, “le alterazioni che non attengono direttamente alle facoltà intellettuali o volitive del soggetto ma soltanto alla sfera del carattere, non assumono rilievo ai fini del giudizio sull'incapacità naturale, tutte le volte che esse non incidono sull'attitudine del soggetto di determinarsi in base ad atti di volontà cosciente. Pertanto non è annullabile il contratto stipulato da persone affette da depressione cronica del tono psichico e dell'umore, quando tale condizione non la priva della capacità di curare con accortezza i propri interessi”.

In precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che non potesse concretare un caso di incapacità naturale un semplice stato psichico depresso e conseguentemente aveva escluso che sussistessero i presupposti per l'annullamento di un contratto stipulato da un soggetto descritto come una persona gracile di mente, fisicamente malata, moralmente depressa e particolarmente idonea a subire l'altrui suggestione, poiché tali condizioni non escludevano nel soggetto la capacità di intendere rettamente il valore dei propri atti e di determinarsi in conseguenza.

### **b) Cause non patologiche:**

#### *Stati emotivi e passionali*

Le condizioni soggettive, attinenti alla sfera emotiva in sé e per sé considerata, non sono



rilevanti ai fini predetti, giacché non costituiscono cause riduttive della capacità psichica. Esse, invece, possono assumere rilevanza solo allorché per la loro intensità e gravità provocano nel soggetto un disordine psichico o un vero e proprio squilibrio mentale, tale da privarlo, sia pure in maniera transitoria, della capacità di intendere o di volere. Si è, quindi affermato che “ lo stato emotivo derivante da tracollo economico non può essere causa di annullamento del contratto per incapacità naturale ai sensi dell'art.428 c.c, ove non si dimostri che esso, al momento della stipulazione, abbia invaso la sfera psicologica del contraente, degenerando in un vero e proprio squilibrio mentale, anche temporaneo, tale da offuscare la coscienza e ridurre i freni inibitori”. Parametri, si è ritenuto che: “ lo stato emotivo conseguente alla consapevolezza di essere affetto da grave malattia non comporta, di per sé una situazione di incapacità naturale ed, in via generale, non rileva ai fini dell'annullabilità del contratto ai sensi dell'art, 1425 c.c, ove non risulti provato che esso abbia inciso sulla sfera psico-intellettiva del soggetto, producendo un vero e proprio squilibrio mentale”.

Per gli stati passionali, essi come gli stati emotivi, di norma non costituiscono causa di riduzione della capacità psichica, ma producono l'incapacità naturale solo se determinano un disordine psichico tanto grave da privare il soggetto, sia pure momentaneamente, delle facoltà intellettive e volitive.

Nello stesso senso, è la giurisprudenza di merito, la quale ritiene che gli stati emotivi e passionali “non comportino una distorsione del processo formativo della volontà se non quando turbino profondamente la possibilità di una libera determinazione del soggetto”.

### ***Le stranezze caratteriali***

Influenzati sulla capacità di intendere e di volere vengono ritenute le alterazioni della sfera caratteriale del soggetto, giacché le stesse non riguardano direttamente le sue facoltà intellettive o volitive. Le alterazioni caratteriali possono acquistare rilevanza per l'accertamento dell'incapacità naturale solo quando, unitamente ad altri fattori, abbiano realmente inciso sulle facoltà psichiche dell'autore del negozio. Perciò, le stranezze sono considerate solo indici di una anormalità di comportamento che non incide sulla capacità di determinare coscientemente e liberamente, con la conseguenza che esse possono assumere rilievo, al precisato fine, qualora per le circostanze di tempo e di luogo e per la natura e la consistenza del loro manifestarsi, rappresentino l'evidente prodotto di una mente malata.

### ***Bisogno urgentissimo di denaro***

Concernente l'urgente bisogno di denaro, si è ritenuto che esso intanto può assurgere a causa generatrice di incapacità di intendere o di volere in quanto, in concomitanza con altri fattori o situazioni, possa generare nel soggetto un disordine psichico tale da impedirgli una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una volontà cosciente.

### **c) Incapacità naturale e ipnosi**

La maggior parte della dottrina colloca l'ipnosi tra le cause generatrici della incapacità naturale, con la conseguenza che gli atti posti in essere dal soggetto ipnotizzato saranno annullabili secondo la previsione dell'art. 428 c.c.

Per una corretta soluzione del problema bisogna, prima di ogni altra cosa, accertare se il negozio giuridico compiuto da persona in stato di ipnosi possa dirsi in qualche modo riconducibile alla sfera intellettiva o volitiva. Con più di chiarezza, occorre stabilire se la dichiarazione negoziale effettuata dal soggetto ipnotizzato sia al medesimo imputabile. Ciò postula una verifica delle condizioni soggettive e psichiche dell'ipnotizzato. In proposito, i cultori della materia affermano che chi si trova in stato di ipnosi “ non ha altra volontà che quella che gli viene imposta

dall'operatore, allo stesso modo che non presenta la minima ombra di spontaneità ed un movimento a lui impresso viene eseguito senza che la sua volontà sia capace di arrestarlo, l'atto è soltanto eseguito dagli organi dell'ipnotizzato, è da attribuirsi non alla sua volontà e coscienza, cioè alla personalità, temporaneamente soppressa, ma alla volontà e coscienza dell'operatore. Non si ha quindi una manifestazione che sia l'espressione di una volontà sana e libera del soggetto che la rende, bensì una manifestazione di un soggetto la quale è espressione della volontà di un altro soggetto e che pertanto non può attribuirsi al primo, ma deve dirsi compiuta dall'ipnotizzatore stesso per mezzo degli organi dell'ipnotizzato. Basta, quindi, la decisiva considerazione che l'atto dell'ipnotizzato non può dirsi compiuto da lui per escludere l'applicazione nella specie dell'art. 428 c.c”.

Appare veramente difficoltoso ricomprendere l'ipnosi tra i fenomeni generatori della incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c. Il negozio posto in essere dall'incapace naturale è pur sempre “voluto”, pur se in presenza di fattori che gli impediscono la formazione di una volontà cosciente, o, comunque, una seria valutazione dei propri atti. In altri termini, la dichiarazione negoziale è, comunque, direttamente ascrivibile o imputabile all'incapace naturale: esso “vuole” e “dichiara”, ma senza discernimento.

L'atto compiuto dall'ipnotizzato, invece, è stato pensato e voluto da altra mente, quella dell'ipnotizzatore. Insomma, l'ipnotizzatore, con il proprio fluido, annulla la sfera psichica della persona ipnotizzata e la induce a fare e a dichiarare ciò che vuole. Nella violenza assoluta o fisica, infatti, la dichiarazione è soltanto materialmente riferibile all'agente, giacché questo è stato fisicamente costretto alla dichiarazione e perciò può dirsi che manchi la stessa dichiarazione.

Si pensi per esempio, al caso in cui un soggetto, approfittando dei suoi particolari poteri, ipnotizzi una persona e durante lo stato di ipnosi la induce a sottoscrivere un contratto. La sottoscrizione così effettuata non è diversa, da un punto di vista sostanziale, dalla ricorrente ipotesi scolastica di violenza fisica, della mano dello scrivente che sia stata condotta da altra mano. Nell'uno e nell'altro caso la violenza è identica, quello che muta è solo il mezzo attraverso cui viene attuata. “ nell'ipnosi si ha l'operare di una energia fisica o radiazione, che prende il nome di suggestione, sui centri nervosi e precisamente in duplice senso: sopprimendo ogni attività dei centri corticali sede della volontà e della memoria cosciente ed azionando direttamente i centri automatici del cervello”.

Per quanto detto, si deve concludere che il negozio posto in essere in stato di ipnosi non è annullabile per incapacità di intendere e di volere dell'ipnotizzato, ma è da considerare nullo, perché affetto da violenza assoluta.

Vi è, però chi critica questa tesi, affermando che il fenomeno dell'ipnotismo debba essere, invece, ricondotto nella previsione dell'art. 428 c.c e non nella ipotesi della violenza assoluta. Si sostiene al riguardo: “ il fatto che una persona, prima di concludere un negozio giuridico o, comunque, un atto di rilevanza giuridica sia ipnotizzata, non implica di per sé che sia un autonoma privo di volontà in quanto il grado di coinvolgimento dell'individuo nell'ipnosi varia da caso a caso e col termine di profondità dell'ipnosi si allude proprio a questa gradualità di partecipazione del soggetto al fenomeno in questione. L'art. 428 c.c richiede implicitamente che si indaghi caso per caso se sia venuta meno la capacità di intendere. A nulla rileva, poi, che una incapacità naturale provocata sembri essere una *contradictio in terminis*, dato che l'art. 428 c.c si riferisce ad una “qualsiasi causa” anche transitoria, il che esclude che questa, quando non sia riferibile all'interno, possa riferirsi all'esterno”. Altra dottrina, con qualche distinguo, ritiene sostanzialmente applicabile all'attività negoziale in stato di ipnosi l'art. 428 c.c, secondo cui “in via di massima, si può quindi confermare che l'art. 428 si estende ad ipotesi di vizio del volere, di assenza di volizione e di anomalie della dichiarazione. Il legislatore non guarda e non deve guardare al modo come opera l'incapacità, e guarda e deve guardare all'incapacità stessa”.

Il discorso, sostanzialmente, non cambia per i casi di fascinazione o ipnosi leggera. Si ritiene, infatti, che le ipotesi della fascinazione, del piccolo ipnotismo e della suggestione post-

ipnotica non possono essere considerate come semplici casi di incapacità previsti nell'art. 428 c.c. E ciò per la ragione che “a differenza delle ipotesi di sonnambulismo, ubriachezza accidentale, delirio febbrile e simili, le quali conservano l'impronta dell'autonomia e della libertà della volontà che si è autodeterminata, nelle ipotesi accennate si ha l'intervento di un elemento particolare, cioè dell'azione di un soggetto che determina lo stato di incapacità di intendere o di volere nell'autore dell'atto”.

Si può, allora, concludere che se lo stato di incapacità naturale è stato provocato dall'altro contraente o, questo consapevole, da un terzo, si deve ritenere che il contratto non è semplicemente annullabile, bensì nullo per violenza fisica, e nullo se manchi l'estremo del grave pregiudizio.

### **6) La differenza con altre figure giuridiche affini: incapacità legale, circonvenzione d'incapace**

L'incapacità naturale è completamente diverso dalla interdizione e dalla inabilitazione, perché, rispetto a queste, non è necessaria un'abituale infermità di mente, potendo l'incapacità di intendere o di volere essere riferita – come si esprime il legislatore – «per qualsiasi causa».

Il motivo di una così ampia previsione, è spiegabile tecnicamente con la seguente considerazione: per ogni causa transitoria ed impreveduta d'incapacità non vi può essere né interdizione né inabilitazione.

Con il termine incapacità si intende, quindi, la condizione di una persona che non è idonea da sola ad acquistare ed esercitare diritti e assumere obblighi. A tale condizione la legge ricollega gli istituti di protezione, che consentono agli incapaci di svolgere un'attività giuridica, sia pure in via mediata attraverso l'ausilio di altri soggetti. Le cause di incapacità legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge: minore età, interdizione legale, inabilitazione.

**L'incapacità legale e l'incapacità naturale si distinguono per le seguenti ragioni: l'incapacità legale opera de iure, mentre l'incapacità naturale ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l'atto; per l'incapacità legale viene in considerazione un criterio di determinazione normativa delle cause; per l'incapacità naturale, invece, si fa ricorso ad un criterio di valutazione ex post dell'atto compiuto, consistente nell'accertamento, da parte del giudice, del fatto che il soggetto si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, in una condizione di incapacità di intendere o di volere. Per questo si sostiene che un soggetto può essere al tempo stesso legalmente capace e naturalmente incapace di agire. Al contrario, un soggetto legalmente incapace di agire può essere al tempo stesso capace di intendere e volere.**

La fattispecie della circonvenzione di incapace regolata dall'art. 643 c.p.: si diversifica dalla incapacità naturale in quanto qui l'incapacità è causata ed usata con dolo dal soggetto agente, infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza il contratto frutto della circonvenzione di incapace è nullo ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. e non semplicemente annullabile, perché la non osservanza della citata norma penale, perpetrando la violazione di una norma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico, ricade nella previsione generale di nullità di cui all'art. 1418 c.c.

**A tale ricostruzione la giurisprudenza perviene richiamando il concetto di “nullità residuale” desumibile dal comma 1 della citata norma, dove è testualmente sancito che «Il contratto è nullo quando è contrario a nome imperativo, salvo che la legge disponga diversamente»: dunque, pur non essendo sancita espressamente la nullità di un contratto, concluso da un incapace vittima del delitto di circonvenzione, questa si può desumere dal fatto che comunque quel contratto risulta stipulato in violazione di una norma imperativa e pertanto – non disponendo l'ordinamento diversamente – tale violazione viene sanzionata applicando la regola generale che statuisce – come detto – la nullità della fattispecie.**

Al contrario la dottrina, rifiuta il concetto di nullità “residuale” e segue solo quello di nullità “testuale”, ritenendo che nella fattispecie la sanzione predisposta dal sistema per l’invalidità dell’atto non possa non essere quella ordinaria dell’annullabilità, potendo ricondursi la circonvenzione di incapaci nell’alveo dei vizi della volontà previsti dal codice civile e ricorrendo di conseguenza solo al rimedio accordato dalla legge per i negozi stipulati con violenza o dolo.

## **CAPITOLO 2: ATTI DELL'INCAPACE NATURALE**

l'art 428 c.c disciplina gli atti posti in essere dall'incapace naturale, subordinandone l'annullamento alla prova che ne sia derivato un grave pregiudizio.

### **1) Atto unilaterale**

Disciplinato dal primo comma dell'art 428 c.c, l'atto unilaterale è un negozio giuridico che non richiede una pluralità di parti per la sua costituzione ma che si perfeziona alla dichiarazione di volontà di una sola parte. Quest'unica parte parte, a sua volta, può essere un personale, se costituita da un solo soggetto; pluripersonale se composta da più soggetti. Esempio del primo caso è dato dal testamento; il secondo caso può essere riscontrato nella procura rilasciata da due soggetti per il medesimo affare.

La possibilità, per l'incapace naturale, di chiedere l'annullamento del negozio unilaterale posto in essere è ancorata all'indefettibile presupposto che il negozio gli abbia procurato un grave pregiudizio. Ciò in quanto nei negozi unilaterali posti in essere da chi versa in stato di incapacità di intendere e di volere “non vi è tutela dell'affidamento ma solo tutela della normalità dell'iter volitivo dell'agente, condizionata dall'accertamento della sussistenza di uno svantaggio patrimoniale dell'agente stesso, come conseguenza dell'altro.

Ci si è chiesti se l'art. 428, comma 1, c.c, laddove fa riferimento agli “atti” posti in essere dall'incapace, si riferisca agli atti negoziali od a quelli giuridici in senso stretto; se riguardi solo gli atti dal contenuto patrimoniale ovvero anche a quelli dal contenuto personale; ed infine se concerna i soli atti unilaterali od includa anche i contratti.

Un discorso a parte merita il problema se la disciplina prevista dal primo comma dell'art. 428 valga per gli atti non negoziali, detti anche giuridici in senso stretto. Per la dottrina, perché tali atti siano validi, è sufficiente la capacità di intendere e di volere, nonché la volontarietà e la consapevolezza dell'atto compiuto. Negli atti giuridici in senso stretto, il comportamento volontario e consapevole del soggetto agente è assunto come presupposto di effetti stabiliti non dalla volontà privata ma esclusivamente dalla norma giuridica. Si può, pertanto, affermare la rilevanza in sé per sé dell'incapacità naturale anche nell'atto giuridico di in senso stretto, il quale non essendo sorretto da una volontà cosciente e consapevole, non sarà comunque idoneo a produrre effetti giuridici, come ritiene la prevalente dottrina.

Secondo autorevole dottrina, l'art 428 comma 1 c.c può essere riferito a tutti gli atti in cui rileva la volontà, ivi compresi il giuramento e la confessione, da cui possono discendere conseguenze negative per l'incapace. Pertanto, secondo tale dottrina, la disposizione in parola dovrebbe trovare applicazione non solo per gli atti negoziali, ma pure per quelli non negoziali, e quindi anche per gli atti giuridici in senso stretto, che devono essere pur sempre sorretti da una volontà cosciente e consapevole. Secondo altri, il rimedio dell'annullabilità può applicarsi solo agli atti aventi natura negoziale.

Per gli atti di natura personale, si chiede che questi abbiano natura negoziale. In proposito, è discusso se il requisito del grave pregiudizio possa essere compatibile anche con tale tipologia di atti. Alcuni sostengono che, per gli atti non negoziali, l'incapacità rileverebbe con riguardo al compimento dell'atto, ma non con riferimento alle sue conseguenze. È stata così esclusa l'applicabilità dell'istituto al riconoscimento del figlio naturale che, secondo l'orientamento oggi prevalente, costituisce un atto di accertamento privato della filiazione, di natura non negoziale. Se

l'atto di riconoscimento, compiuto dall'incapace, non fosse veritiero, si potrebbe pur sempre ricorrere all'impugnativa di cui all'art. 263 c.c. Ed infatti, gli effetti patrimoniali discendenti dalla filiazione naturale non possono essere negati al figlio solo perché il genitore è incapace; similmente, per quanto concerne gli effetti personali, non si può ritenere che il genitore incapace sia di per sé inidoneo al rapporto.

## 2) Il contratto

I comma 2 dell'art. 428 c.c fa riferimento al contratto. Il contratto è un istituto giuridico posto in essere da due o più parti, in grado di produrre effetti giuridici di costituzione, modifica od estinzione dei rapporti giuridici.

Sebbene non vi siano definizioni omogenee nei vari ordinamenti giuridici, per il legislatore italiano il contratto è generalmente costituito da alcuni requisiti quali:

**-le parti**, ovvero i soggetti che intervengono nella stipula;

**-l'accordo**, tra le parti, ovvero l'incontro delle volontà tra i soggetti che intervengono (non necessariamente espresso).

**-la causa**, ovvero la funzione economico-sociale;

**-l'oggetto**, ovvero la prestazione che una parte deve eseguire in favore dell'altra (deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile);

**-la forma**, ovvero il modo in cui è manifestata la volontà ( non sempre è richiesta la forma scritta).

si tenga conto che, pur non necessari, nel contratto possono sussistere alcuni elementi accidentali, non essenziali, che possono meglio disciplinare la natura dello scambio. I principali sono:

**-la condizione**, ovvero un avvenimento futuro e incerto dal quale dipenderanno gli effetti;

**-il termine**, ovvero l'evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti;

**-il modo o l'onere**, ovvero una limitazione degli effetti.

Nello specifico vengono individuati, ai sensi degli artt. 428, i requisiti necessari al fine di ottenere l'annullamento del

contratto medesimo.

Nel caso di specie, veniva stipulato un contratto di compravendita di un immobile. Successivamente, i venditori convenivano in giudizio gli acquirenti chiedendo l'annullamento del contratto, eccependo l'incapacità di intendere e di volere dei venditori e, in subordine, insistevano per la rescissione del contratto, in quanto il prezzo di vendita era di molto inferiore rispetto alle quotazioni di mercato. I convenuti si difendevano confermando la capacità di intendere e di volere dei venditori, inoltre, ritenevano che il prezzo corrispondesse ad un prezzo di mercato.

Il tribunale e corte d'appello rigettavano la domanda di parte attrice. Il giudice di merito non ravvisava uno stato di incapacità del venditore, le cui condizioni erano connotate solo da fragilità emotiva, per il suo vissuto personale e familiare e per le difficoltà economiche, tanto che nel corso dell'interrogatorio formale aveva dimostrato una condizione di lucidità. Quanto al prezzo, era in

linea con quello di mercato sebbene lievemente ridotto in ragione della cattiva conservazione del cespite.

La suprema corte ha chiarito che per l'annullamento del contratto, ci sono due requisiti importanti: l'incapacità naturale di un contraente e la mala fede dell'altro. L'incapacità naturale del contraente consiste nello stato di fatto della persona che, benché non interdetta, sia, per qualsiasi causa, non in grado di intendere e di volere al momento del compimento di un atto giuridicamente rilevante. L'incapacità naturale va intesa, quindi, non come totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma come menomazione, tale comunque da impedire la formazione della volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Prosegue la corte, affermando che in tema di annullamento del contratto, la prova dell'incapacità di intendere e di volere non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti.

La questione principale concerne se, nel concetto di "atti" previsto dal comma 1 dell'art 428 c.c, debbano ritenersi inclusi anche i contratti, cui è specificatamente dedicato il comma 2 della medesima norma. In tal caso, anche per ottenere l'annullamento dei contratti, sarebbe necessario il requisito del grave pregiudizio; altrimenti, sarebbe sufficiente il solo requisito della mala fede della controparte.

Certe argomentazioni sostengono che la mala fede del contraente capace non è di per sé sufficiente, in difetto del grave pregiudizio dell'incapace naturale, per l'annullamento del contratto. Ciò che però non può essere condiviso. Vi ostano ragioni di ordine logico-giuridico e, soprattutto, la necessità di pervenire ad una soluzione soddisfacente, che è pur sempre quello di assicurare all'incapace naturale la più ampia tutela possibile.

Il fatto di voler ritenere pienamente valido ed efficace il contratto per difetto del grave pregiudizio, allorché sia accertata l'incapacità naturale di uno dei contraenti e la mala fede dell'altro soggetto, è una soluzione sicuramente non rispondente al dettato legislativo e tanto meno alla coscienza sociale, che reclama, invece ogni giorno di più strumenti più confacenti alla attuazione di una adeguata e compiuta tutela delle persone da menomazioni psichiche, e, perciò più deboli.

Tale opinione riduce la tutela dell'incapace a tutto vantaggio di chi, per essere in mala fede, ha violato le fondamentali regole di correttezza e di buona fede, che devono informare ogni attività giuridicamente rilevante.

Il comma 2 dell'art 428 c.c. Nel dettare la disciplina per l'annullamento del contratto posto in essere dall'incapace naturale, subordina l'impugnativa stessa soltanto alla sussistenza della mala fede dell'altro contraente: malafede che può risultare dal " pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere o di volere, o dalla qualità del contratto, o altrimenti".

Questa disposizione, deve essere considerata del tutto autonoma e staccata rispetto a quella contenuta nel comma 1. in altre parole, il comma 1 e 2 dell'art 428 c.c sono assolutamente indipendenti l'uno dall'altro, regolando due distinte categorie di atti, come può facilmente scorgersi anche attraverso la lettura del comma 3. nel disciplinare la decorrenza del termine prescrizione per la proposizione dell'azione di annullamento fa due espressi riferimenti: l'uno al compimento dell'atto, l'altro al compimento del contratto; così confermando la distinzione tra il primo ed il secondo comma e le rispettive e diverse sfere di applicazione, atti unilaterali e contratti.

Insomma, come riconosce la giurisprudenza, “una diversificazione nell'ambito della tutela dell'incapace a seconda che si versi nella sfera dei contratti ovvero degli atti unilaterali non è affatto priva di una logica giustificazione, né urta contro i principi basilari della materia negoziale.

### **3) La portata dell'incapacità naturale e gli atti contrattuali minimi**

Ci si chiesti se l'incapacità naturale rivesta una portata generale ed una finalità generale di protezione del soggetto debole; o se, invece, costituisca un vizio del singolo atto posto in essere dall'incapace. Il disposto dell'art. 428 c.c induce a ritenere che l'incapacità di intendere e di volere debba essere verificata di volta in volta, in relazione allo specifico atto compiuto dall'incapace: questi potrebbe avere la capacità sufficiente per compiere un atto della vita quotidiana, ma non, ad esempio, per disporre di un bene immobile. In proposito, si afferma di solito la piena validità degli atti contrattuali minimi, in quanto da questi non deriva alcun grave pregiudizio per l'incapace. Oggi, una conferma in tal senso può trarsi dall'art 409, comma 2 c.c che permette al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di compiere gli atti della vita quotidiana. Ci si è chiesti, altresì, se il legislatore, quando fa generico riferimento all'incapacità, intenda rapportarsi all'incapacità legale od a quella naturale. Per lo più, la soluzione viene ricercata caso per caso, in base alla ratio delle singole norme: così gli art. 1190, 1191, 1769, 1939, comma 4 c.c si intendono relativi all'incapacità legale; mentre altre norme vengono considerate compatibili anche con l'incapacità naturale, come ad esempio quelle sull'indebito dall'incapace (art.2039 c.c) e sulla ripetizione dal contraente incapace(art. 1443 c.c).

### **4) Incapacità naturale e sua configurabilità**

Ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c. non si presuppone la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.

E' stato osservato, che per determinarsi tale fattispecie, non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica; tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato.

In particolare si è affermato nel caso di dimissioni del lavoratore che non occorre la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, purché l'incapacità sussista al momento dell'atto dimissionario e sia comunque tale da arrecare al soggetto un notevole turbamento psichico, idoneo a far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell'atto che sta per compiere.



In conclusione, si è riconosciuto che in generale la situazione anche transitoria, di incapacità di intendere e volere del dichiarante, da qualsiasi causa dipendente, comporta l'annullamento del negozio giuridico unilaterale, ancorché ricettizio, pur in mancanza della sua riconoscibilità da parte del soggetto destinatario dell'atto, sempre che sussista il grave pregiudizio per il suo autore, cui poi è riservata la legittimazione all'azione di annullamento (art. 1441 c.c.). La sentenza che accolga l'azione di annullamento ha efficacia retroattiva, ed importa il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente al negozio annullato.

## CAPITOLO 3: TUTELA DELL'INCAPACE NATURALE

### 1) Incapacità come fatto che vizia il consenso

L'art. 1321 definisce il contratto come “ l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Ciò che non si può fare senza una volontà conforme delle due (o più) parti negoziali: non c'è un contratto senza consenso, ossia senza accordo.

I vizi del consenso sono esplicitamente previsti dal codice. Essi sono: *errore, violenza, dolo*. Hanno ciascuno una regolamentazione specifica che contempera le esigenze di chi esterna la volontà viziata.

- **L'errore** si ha quando il contraente ignora, oppure conosce in modo sbagliato o insufficiente situazioni determinanti ai fini della decisione di stipulare o meno il contratto o comunque di stipularlo in certe condizioni.

-**La violenza** consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole per cui il contraente è indotto a stipulare in condizioni diverse.

-**Il dolo** si ha quando un contraente è indotto a raggiri o inganni per stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato in condizioni diverse

\* Può darsi, ad esempio, che le due parti non abbiano acconsentito allo stesso identico patto, ma vi sia, in concreto, un'asimmetria grave e profonda tra quello che le due parti si rappresentavano come oggetto della loro volontà e quanto effettivamente ottenuto .

\*Può parimenti darsi il caso che le volontà delle parti non si siano perfettamente incontrate, poiché, poniamo, la risposta a una proposta contrattuale sarebbe dovuta pervenire tramite una modalità di comunicazione, ma ciò non si è verificato o si è verificato in modo impreciso.

\* Si può verificare l'ipotesi in cui una parte costringa l'altra ad acconsentire a una proposta contrattuale prendendone materialmente la mano e guidandola con pura violenza fisica alla sottoscrizione di un documento, oppure ottenendo il suo consenso tramite le più varie forme di violenza.

\* Può parimenti verificarsi il caso in cui una parte induca o determini l'altra a concludere un contratto, tramite artifici o raggiri o incutendole un timore di particolare gravità.

I primi due casi rappresentano le ipotesi tipiche dell'errore, inteso ora come errore-vizio del consenso e ora come errore ostativo a che la corretta comunicazione del consenso giunga al destinatario designato. Affinché possa essere giuridicamente rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto cui esso si riferisce, l'errore deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. E però nessun pregiudizio, nessun documento deve essere dedotto da chi invochi l'annullabilità del negozio. Non va dimenticato che il contratto è pur sempre un accordo e le dichiarazioni delle parti intanto valgono a costruire un contratto in quanto siano socialmente apprezzabili come manifestazioni di volontà.

D'altro canto la giurisprudenza di legittima ha recentemente ritenuto che in caso di errore riconosciuto o riconoscibile debba prevalere la volontà effettiva.

Il terzo caso riguarda invece l'intervento della violenza nella stipulazione contrattuale. Esso si articola in due sotto ipotesi: la prima, puramente di scuola, è quella della violenza fisica che

conduca alla stipulazione di un contratto; in un simile caso si ritiene concordemente che il contratto sia nullo, in quanto la violenza esercitata annulla la volontà di chi sottoscrive sotto la brutale coazione altrui. La seconda ipotesi, invece è quella della violenza morale: vale qui il brocardo *coactus, tamen voluit*, che mette in evidenza come colui che fu coartato alla stipulazione comunque, inevitabilmente la volle. Questa parziale volontà determina una annullabilità del contratto, piuttosto che una sua immediata nullità.

Qui la volontà contrattuale viene sì in essere, ma viene in essere, appunto, viziata, cosicché ci si pone il problema se meriti di rimanere valida all'interno delle relazioni giuridiche private, o se, all'opposto, si debbano prevedere dei rimedi per eliminarne la giuridicità.

Per sommi capi la scelta del legislatore è questa:

\*per i casi in cui la volontà non c'era, come nel caso in cui si costringe fisicamente, vi deve essere un rimedio giurisdizionale che testimoni la originale mancanza di volontà; il rimedio in questione è l'azione di nullità.

\* per i casi in cui volontà c'era, ma si atteggiava come claudicante e viziata, il rimedio deve elidere il consenso esistente, tutelando, in qualche modo, chi, dalla sua posizione di terzo, avesse fatto legittimo affidamento sul suo permanere in esistenza. Il rimedio è detto azione di annullamento.

Qui come nella violenza, quello che rileva è la lesione della libertà negoziale: nell'uno o nell'altro caso, infatti, la volontà negoziale non si determina liberamente ma viene viziata da un elemento perturbatore estraneo al soggetto, che lo induca a concludere un negozio che, altrimenti, non avrebbe mai concluso.

Il quarto caso, infine, è quello del dolo negoziale, ossia degli artifici o raggiri che abbiano determinato l'altro contraente alla stipula del contratto o che abbia sospinto l'altro contraente alla stipula del contratto a condizioni deteriori rispetto a quelle a cui avrebbe stipulato se gli inganni non ci fossero stati.

Genericamente, si potrebbe dire che l'errore, la violenza e il dolo sono vicini ad altri strumenti di tutela riconosciuti nel nostro ordinamento civile. Vi sono infatti altri casi in cui la volontà contrattuale, pur venuta in essere, presenta una sintomatologia di vizio. Primariamente si può leggere l'art. 428, in cui si tutela chi abbia esternato una volontà in stato di incapacità di intendere o di volere. Secondariamente, si può leggere la disciplina dell'incapace legale, ovvero interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno come un altro caso in cui, qualora uno dei soggetti sottoposti al provvedimento di limitazione in questione esterne una volontà, lo faccia in maniera viziata. Naturalmente tali istituti hanno le loro forti peculiarità e sono qui ricordati per completezza.

In sostanza, se per l'impugnativa di un negozio inficiato da errore, violenza e dolo (vizi che si riferiscono a persone capaci di determinarsi autonomamente e liberamente, in quanto non affette da menomazioni transitorie o permanenti nella sfera intellettuale e volitiva) non si richiede la dimostrazione di un nocumento, ciò a maggior ragione deve valere per l'annullabilità del contratto concluso da chi si trova in uno stato di incapacità naturale quante volte l'altro contraente sia ben consapevole di tale incapacità. Egli infatti non può esprimere una volontà cosciente o fare una propria valutazione dei propri atti. Trattandosi, quindi, di soggetto indubbiamente più debole, esso merita una tutela più ampia possibile. Diversamente, tale tutela risulterebbe molto più ristretta rispetto a quella approntata a soggetti capaci e ben consapevoli della portata dell'attività negoziale posta in essere, quali devono considerarsi le persone la cui volontà è viziata, per errore, violenza o dolo.

Del resto, la tutela dell'annullamento ricorre anche nel caso del contratto concluso in conflitti di interessi dal rappresentante, o nel caso della mancata partecipazione del coniuge in alcuni atti sulla comunione matrimoniale, ma qui, come è facile capire, si è piuttosto lontani dai casi da cui erano prese le mosse.

## 2) Il regime delle prove

Chi chiede l'annullamento del negozio per incapacità naturale deve, in forza del principio generale dettato dall'art 2697 c.c, dare la prova di detta incapacità. L'art 42c.c richiede espressamente che l'incapacità di intendere e di volere deve sussistere al momento del compimento dell'atto.

La prova può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite la consulenza tecnica; lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c., è infatti, una condizione personale dell'individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto; il più delle volte va invece accertata in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ed ai fini della sua configurabilità il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.

È per questo che si è altresì precisato che, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione " iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo. Ad una sorta di presunzione fa riferimento una sentenza della corte di cassazione che ha affermato che quando sussista una situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi pretende la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto.

La prova dell'incapacità naturale non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti. Quindi l'incapacità naturale, ove si tratti di situazione non transitoria, ma sia pure relativamente perdurante quale una malattia, può essere provata anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole.

L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che ha il potere-dovere di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati e che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Anche la valutazione di un bene, che sia stato oggetto di un atto giuridico compiuto da persona incapace di intendere e di volere, al fine di stabilire se sia derivato grave pregiudizio all'autore rientra nell'ambito del giudizio di fatto ed appartiene alla competenza propria ed esclusiva del giudice del merito, le cui determinazioni non sono sindacabili in sede di legittimità, se non risultano l'effetto di errori giuridici o di vizi logici; quest'ultima che vale anche con riguardo all'indagine volta a stabilire la sussistenza della malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere o di volere.

La giurisprudenza, proprio in riferimento alla possibilità di trarre utili elementi di prova sullo stato di incapacità o meno del soggetto dalle condizioni del medesimo antecedenti e susseguenti al momento della formazione dell'atto, nei casi di persone affette da infermità permanenti o irreversibili ha introdotto una sorta di inversione del principio dell'onere della prova. La giurisprudenza in tali casi, ritiene provata la esistenza della incapacità al momento dell'atto con salvezza di prova contraria per il convenuto.

La prova testimoniale è ritenuta ammissibile anche con riguardo ai cosiddetti contratti formali, sulla base della considerazione che in queste ipotesi la prova ha per oggetto non un patto aggiunto o contrario all'accordo impugnato ostenterebbero all'ammissibilità della prova testimoniale, in tal caso, gli artt. 2722 e 2729 c.c., ma la mancanza di uno dei presupposti essenziali, cioè la capacità di intendere e di volere.

### *Applicazione alle dimissioni del lavoro*

Gli stessi principi trovano poi applicazione anche in caso di domanda di annullamento dell'atto di dimissione del lavoratore da rapporto di lavoro, con alcune puntualizzazioni quanto alle conseguenze del possibile annullamento dell'atto. Tali puntualizzazioni si riferiscono al principio secondo il quale l'annullamento di un negozio giuridico che ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell'attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un'eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immediatamente revocate, giacché le dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Quindi anche se costituisce principio pacifico, per le altre fattispecie esaminate, che la pronuncia di annullamento di un negozio giuridico abbia efficacia retroattiva, nel senso che essa comporti il ripristino, tra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato – che si ha come posto sin dall'inizio; da tale premessa di ordine generale, tuttavia, non è possibile fare discernere il riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento retributivo e previdenziale che sarebbe maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data delle dimissioni e la decisione del giudice di primo grado.

Per questo si è ritenuto che nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del dimissionario, il principio suddetto non comporta il riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento retributivo e previdenziale maturato nel periodo di tempo compreso tra la data delle dimissioni e la decisione di annullamento del giudice di primo grado, atteso che, in tale ipotesi, gli effetti risolutivi delle dimissioni permangono fino alla data della sentenza, dato che non è configurabile alcun obbligo del datore del lavoro di accettare il lavoratore in azienda prima di tale momento e non potendo quindi profilarsi un'ipotesi di mora del datore di lavoro rispetto ad un rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi inesistente. Per effetto della sentenza, si ricostituisce la situazione contrattuale preesistente, ma fino a tale momento non vi è alcuna obbligazione a carico delle parti.

Sono da condividere pertanto le conclusioni di coloro che sostengono che nel periodo intercorso tra la data delle dimissioni e la pronuncia del giudice si verifichi una “sia pur anomala sospensione delle obbligazioni principali derivanti dal rapporto di lavoro *Inter partes*” che di fatto fa “venir meno l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la retribuzione in favore del dipendente, versandosi in tema di obbligazione connessa in rapporto sinallagmatico alla prestazione lavorativa, non erogata per essere ancora *sub iudice*, la questione della validità delle rassegnate dimissioni”.

Secondo i principi generali, un'eventuale responsabilità del datore di lavoro potrebbe nascere da un comportamento doloso o gravemente colposo, esaustivo di un danno ingiusto per il lavoratore.

La giurisprudenza ha adottato una soluzione riguardante questo caso.

Invero, il problema interpretativo innanzi enunciato era già stato affrontato dalle sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in una non recente sentenza molto ben argomentata e strutturata secondo la quale: "il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive, peraltro caratterizzato da un certo grado di deviazione dalla disciplina degli effetti della corrispettività delle prestazioni, ma non al punto tale da far dubitare della natura sinallagmatica di tale contratto".

È vero che sono varie le ipotesi in cui la legge impone la corresponsione della retribuzione malgrado la mancanza di controprestazione lavorativa, come nei casi di riposo settimanale: articolo 2108 c.c., e di ferie annuali: articolo 2109 c.c., o malgrado la sospensione della obbligazione di lavoro come nel caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare: articolo 2110 c.c. Tuttavia in tali casi, pur se è assente il sinallagmatico funzionale, non manca quello genetico; infatti la corrispettività fra obbligazioni comunque sussiste, in quanto anche se non vi è corrispondenza temporale fra retribuzione e lavoro, peraltro, l'obbligazione retributiva, pur se non ha a fronte una prestazione lavorativa in atto, è pur sempre collegata all'esistenza dell'obbligazione di lavoro nell'arco temporale complessivo del rapporto.

Dalla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, pur sempre ferma malgrado le ora viste eccezioni ad un rigoroso principio di corrispettività, discende la regola che la retribuzione presuppone la prestazione lavorativa, e che la corresponsione della prima in mancanza della seconda è l'eccezione, la quale, richiede un'espressa previsione di legge o di contratto: e ciò in armonia con il principio posto dall'articolo 2094 c.c., che collega in rapporto di scambio la prestazione di lavoro e quella di retribuzione.

Sia nel caso della illegittimità della clausola di apposizione del termine che in quello di illegittimità del licenziamento vi è un'illegittima cessazione del rapporto, che, ripristinato ex post ope iudicis, solo nel secondo di tali casi riceve un espresso trattamento di sostanziale eccezione alla regola della corrispettività.

Né, sempre sul piano della concreta realtà della vicenda, una qualche rilevanza può attribuirsi all'eventuale atteggiamento di una delle parti al di fuori del contratto stipulato, vale a dire a quello del lavoratore che, pur dopo la scadenza del termine, rimanga a disposizione e in attesa, perché un comportamento unilaterale non può in alcun modo determinare il sorgere di posizioni soggettive attive o passive. E tanto meno potrebbe parlarsi di un obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione, perché ciò presupporrebbe la sussistenza di un patto negoziale, in tesi inesistente.

Parimenti non accettabile è la tesi dell'equiparazione delle dimissioni del lavoratore, dovute per accertata incapacità naturale, al licenziamento ne deriverebbe, in base allo statuto dei lavoratori, quella eccezione che giustificerebbe il pagamento richiesto. La tesi secondo la quale le dimissioni e il licenziamento sono simili è tesi impossibile sia nel punto logico che in quello giuridico, se non altro perché si tratta di atti che provengono da soggetti diversi.

Interrotto il rapporto per dimissioni, sia pure valide, per il periodo in cui vi è stata interruzione delle prestazioni non spetta la retribuzione, in quanto connessa alle prestazioni stesse.

### 3) Il grave pregiudizio

Il pregiudizio può essere definito come è la lesione degli interessi di qualcuno. Deve essere giuridicamente rilevante, tale cioè da giustificare la partecipazione del terzo. La situazione sostanziale pregiudicata che giustifica la pretesa del terzo a partecipare, deve rinvenirsi in un interesse di rapporto di dipendenza in senso tecnico con la posizione giuridica sulla quale il provvedimento è destinato a produrre i propri effetti. Il contributo del terzo che interviene deve essere pertinente all'oggetto del procedimento.

Il problema della natura del pregiudizio è dibattuto in dottrina e in giurisprudenza e cioè se esso debba avere solo natura patrimoniale oppure possa essere anche di natura personale e morale o, comunque, diversa da quella patrimoniale e economica. Si ravvisano cioè due diverse letture: una oggettiva( Pietrobon, V., *Incapacità ed adempimento*), che comporta una sproporzione fra il valore del bene oggetto di disposizione ed il corrispettivo ricevuto; ed una soggettiva,( Marini, G., *Annulabilità generale in ragione della capacità. Gli atti delle persone incapaci o limitatamente capaci di agire.*), che considera anche le soddisfazioni emotive che siano derivate dall'incapace dall'altro posto in essere.

L'indirizzo dominante propende per una interpretazione estensiva, nel senso di ricomprendere nella nozione di grave pregiudizio non solo le conseguenze negative di carattere squisitamente economico, ma pure tutte quelle conseguenze negative di natura personale, morale e sociale.

Appare evidente che, a seconda del concetto più o meno largo che si vuole assumere del grave pregiudizio, la tutela dell'incapace naturale sarà più o meno ampia.

Oggi, l'orientamento maggioritario riconosce rilevante anche alle lesioni di carattere extra patrimoniale, non solo con riferimento agli atti di carattere personale, ma anche a quelli patrimoniali, dai quali può comunque discendere un pregiudizio di carattere morale( come l'utilizzo della propria immagine o del proprio nome, dietro corrispettivo, in modo lesivo della propria identità). Per commisurare il pregiudizio, ci si riferisce, fra l'altro, allo squilibrio fra le controprestazioni, tenendo conto, negli atti unilaterali, del vantaggio che l'autore ricava dall'atto. Ciò, facendo riferimento non solo alla qualità ma anche all'identità delle prestazioni e valutando se sussista uno squilibrio fra quanto posto in essere e ciò per cui il soggetto avrebbe optato se fosse stato *compus sui*. Nonostante il concetto di pregiudizio morale sia indeterminato e difficile delimitazione, non ci si può dunque limitare alla mera protezione economica del soggetto, dovendosi cercare di tener conto a tutto campo della situazione personale in cui si viene a trovare l'incapace.

Per l'annullamento di del contratto stipulato dall'incapace naturale, non è richiesta l'esistenza di alcun pregiudizio economico o patrimoniale per l'incapace, bastando la malafede dell'altro contraente.

Se il grave pregiudizio è ravvisato in una notevole perdita economica per il patrimonio dell'incapace o nella alterazione dell'equilibrio negoziale, a causa di assunzione di obblighi ingiustificati o eccessivamente onerosi, viene ravvisato nelle conseguenze negative a livello personale, familiare e sociale.

Riguardante la natura del pregiudizio, per attribuire rilevanza al danno economico o a quello morale, a seconda che si tratti di negozio a contenuto patrimoniale oppure no, la dottrina prevalente è contraria a circoscrivere il concetto di pregiudizio solo ai rapporti patrimoniali. C'è però chi ritiene che il pregiudizio di cui al comma 1 dell'art. 428 c.c sia solo di natura patrimoniale.

Al fatto che il pregiudizio debba essere grave, viene segnalata la eccessività di un ulteriore requisito, giacché è per lo meno discutibile la scelta di negare l'impugnativa di un atto in presenza di un danno non grave per l'incapace naturale.

#### 4) Il requisito della mala fede dell'altro contraente

la mala fede in senso oggettivo è un atteggiamento o comportamento etico-psicologico, giuridicamente rilevante, contrario ai criteri della onestà e della correttezza. La mala fede in senso oggettivo induce il soggetto a compiere azioni od omissioni recanti pregiudizio a terzi. Chi ne subisce le conseguenze può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. Si ha malafede in senso soggettivo quando taluno compie un atto o un negozio giuridico con dolo o colpa grave o comunque conoscendo le cause di nullità del contratto senza renderne edotta l'altra parte o altre particolari situazioni giuridiche che dovrebbero indurlo ad astenersene. Dallo stato di mala fede del soggetto la legge fa conseguire effetti a lui sfavorevoli.

Mentre la buona fede si presume, la mala fede deve essere provata da chi ne ha interesse.

La rilevanza della mala fede è giustificata dalla necessità di tutela i terzi contraenti, anche qualora ciò possa determinare un sacrificio delle ragioni dell'incapace. Per la sussistenza di tale requisito non si richiede la conoscenza dell'incapace, ovvero la volontà di danneggiare l'incapace ma è sufficiente che l'altro contraente si sia avveduto della sproporzione fra le prestazioni e ne abbia approfittato.

A sua volta, non ogni consapevolezza dello stato di incapacità si traduce in mala fede: si pensi ad esempio, al caso della compravendita a prezzi di listino. È discusso se sia possibile chiedere l'annullamento anche di un atto avvenuto al giusto prezzo, facendo valere, ad esempio, il valore di affezione del bene (Galgano, F., *Diritto civile e commerciale, cit.*, 376). La mala fede, in base a quanto disposto dall'art. 428. comma 2 c.c. Può risultare dal terreno soggettivo dell'indagine psicologica a quello oggettivo del comportamento posto in essere dalle parti. Per questo, si ritiene sufficiente la circostanza che la controparte avrebbe potuto conoscere il vizio contrattuale, usando la normale diligenza. A maggior ragione, costituisce mala fede un comportamento attivo, volto a determinare lo stato di incapacità altrui (ad esempio, somministrazione di droghe o di alcool).

Con la **sentenza n. 2584/2016** la corte di cassazione ha fornito precisazioni circa l'agire o resistere in giudizio laddove sussista la malafede. I giudici, con la pronuncia in oggetto, hanno definito meglio i confini della cosiddetta "lite temeraria".

Con lite temeraria si intende infatti la condotta di colui che decide di agire o resistere in giudizio con malafede o colpa grave. Finendo poi per soccombere alle ragioni avversarie. Un principio fondamentale, questo, che prevede la condanna di tali soggetti al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di lite.

Questa somma viene generalmente liquidata in maniera equa sulla base degli importi tabellari relativi al valore del giudizio.

L'importanza fondamentale della pronuncia in commento, risiede nelle specificazioni che gli Ermellini hanno compiuto ampliando e specificando i confini della detta responsabilità.

La malafede e la colpa grave, nel caso in questione, possono essere individuate non sono nelle



condotte di chi sceglie di agire o resistere in giudizio pur avendo dolo e colpa conclamate. Questa si configura anche nelle condotte di coloro i quali sostengono una tesi che non è confortata dalla giurisprudenza consolidata.

Si intendono cioè, coloro che non offrono valide opinioni, supportate da precisi elementi, in grado di poter favorire un diverso indirizzo giurisprudenziale.

Nel caso di specie, i giudici si sono occupati di una vertenza riguardante un incidente stradale. L'automobilista in questione ha sostenuto le proprie ragioni in maniera del tutto infondata e fantasiosa. L'uomo non ha offerto uno spunto di riflessione interpretativa, in presenza di un costante e consolidato orientamento contrario.

Il risultato è stato il suo soccombere nella lite e la condanna al pagamento della somma di 5000 euro individuata in modo equa come danno da lite temeraria.

Contestualmente, osservano i giudice, agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, significa alimentare un giudizio per la controparte. E questo pur avendo la certezza della infondatezza delle proprie difese.

Si tratta, dunque, di una condotta grave. Al punto che tanto più evidente sarà la condotta scorretta, tanto più sarà liquidabile il danno in discorso.

## 5) Conseguenze dell'incapacità naturale

per quanto riguarda le conseguenze dell'incapacità naturale, possiamo dire che l'atto posto in essere in stato di incapacità di intendere e volere è sempre annullabile (art. 1425 c.c., 2° comma): l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui c'è stato il compimento dell'atto (art. 428 c.c., 3° comma e art. 1442 c.c., 1° comma).

Il legislatore del codice civile, inoltre, si è preoccupato, lo abbiamo accennato nel paragrafo 3, di contemperare due opposte esigenze: quella di protezione dell'incapace con la tutela delle persone che eventualmente ignare delle carenze psichiche dell'incapace, possono aver fatto affidamento sulla validità della dichiarazione di quest'ultimo, ha distinto differentemente disciplinando diverse ipotesi, infatti l'annullabilità di un atto compiuto da un incapace naturale dipende quindi dalla tipologia. Si distinguono in merito tre tipi di atti:

**-atti unilaterali** sono quelli formati con la dichiarazione di una sola volontà, senza il concorso della volontà di colui cui è rivolta la dichiarazione stessa per esempio accettazione di un'eredità dannosa o rinuncia ad un credito, promessa, recesso, disdetta, dimissioni del lavoratore, sono annullabili solo se si dimostra che hanno arrecato un grave pregiudizio all'incapace naturale (art.428 c.c. 1 comma) e il suo stato di incapacità d'intendere o volere al momento del compimento dell'atto;

**-contratti**, che sono sempre atti bilaterali sono annullabili solo se si dimostra la malafede dell'altro contraente, ( art. 428 c.c, 2 comma), che consiste nella consapevolezza che quest'ultimo abbia della menomazione dell'altro nella sfera intellettuale e volitiva; di tale malafede uno degli indici rivelatori può essere costituito dal pregiudizio effettivo o potenziale arrecato dal contratto al soggetto incapace.

Si è inoltre precisato che il pregiudizio dell'incapace non si pone quale autonomo presupposto dell'invalidità dell'atto, ma solo come uno dei possibili indizi rilevatori della consapevolezza che il contraente abbia avuto dell'incapacità dell'altro, cosicché la malafede risulta desumibile pure da altre eventuali circostanze, idonee a far comprendere, ad una persona normale, che la controparte agisce in stato di anomalia psichica, perché comunque l'ordinamento giuridico tutela l'affidamento di controparte.

**-atti personali**, donazione (art. 775 c.c.), testamento (art. 591, n.3, c.c.), matrimonio (art. 120 c.c.), sono sempre annullabili se si dimostra lo stato di incapacità naturale, pertanto l'impugnabilità consegue automaticamente alla sola incapacità naturale per tali importanti atti (art. 428 c.c. 4° comma).

Sono invece considerati validi gli atti che non arrecano pregiudizio all'autore, ma piuttosto un vantaggio sia in caso di incapacità legale che naturale.

Trattandosi dell'ambito applicativo, volendo procedere ad un'estrema sintesi possiamo dire che i casi affrontati dalle sentenze esaminate sostanzialmente toccano 3 branche del diritto:

**\*diritto successorio**: vengono infatti controllati casi di donazioni o testamenti redatti in stato di incapacità naturale reale o presunta;

**\*diritto civile**: un altro gruppo di sentenze giudicano casi di contratti stipulati in stato di incapacità naturale reale o presunta;

**\*diritto del lavoro**: è sicuramente il gruppo di sentenze più interessante in quanto vengono analizzate numerose ipotesi di dimissioni di lavoratori che si qualificano come rilasciate in stato di incapacità naturale reale o presunta; mentre le argomentazioni logico-giuridiche elaborate si possono riassumere nei punti di seguito elencati.

## 6) Legittimazione all'azione di annullamento

Secondo l'art. 428 c.c., gli atti che sono compiuti da persona incapace di intendere e di volere "possono essere annullati su istanza della persona medesima, o dei suoi eredi o aventi causa". Quindi, quelli che sono legittimati a proporre azione di annullamento degli atti compiuti dall'incapace naturale sono lo stesso incapace e i suoi eredi o aventi causa, mentre gli atti compiuti da chi è interdetto o interdicendo, prima della sentenza di interdizione, ma in condizione di incapacità naturale, sarà legittimato il tutore o il tutore provvisorio.

Riteniamo che l'azione di annullamento di un contratto per incapacità naturale di un contraente è trasferibile.

In una sentenza remota, la cassazione affermò che chi ha il diritto di proporre l'istanza per annullamento del contratto stipulato da persona incapace di intendere e di volere può trasferirlo ad un terzo, se con ciò risulti che questo spetti, altresì, il risultato utile conseguibile dalla relativa azione.

Riguardante la legittimazione degli eredi, diciamo che l'azione di annullamento spetta a tutti coloro che devono succedere, quali eredi, a colui che pone in essere l'atto o il contratto in condizione di incapacità di intendere e di volere.

Nel caso in cui ci sono più eredi, il potere dell'impugnativa è attribuito al singolo coerede dell'incapace per l'intero contratto ex art. 428 c.c. ancorché con gli altri coeredi, senza che ciò comporti un frazionamento dell'azione, con conseguente limitazione solo parziale del negozio impugnato; ciò in quanto l'incapacità naturale investe l'atto posto in essere nella sua totalità, onde non potrebbe essere valido per alcuni ed invalido per altri.

Gli eredi non hanno legittimazione a proporre azione di annullamento dell'adozione ordinaria, per incapacità naturale dell'adottante, in quanto questo diritto è attribuito esclusivamente all'adottante.

Riguardante la legittimazione degli aventi causa, i legittimati all'impugnativa dell'atto per incapacità naturale sono i succeduti a titolo particolare, nella situazione giuridica dell'incapace relativa alla fattispecie negoziale annullabile. Dal novero degli aventi causa, sono stati esclusi i creditori (aventi a disposizione altri strumenti di tutela). Sono stati invece considerati tali gli acquirenti di un bene immobile che abbiano trascritto dopo altri acquirenti, rispetto alla seconda alienazione dal dante causa incapace; chi sia stato preceduto nel godimento di un bene e voglia far annullare il titolo del primo consegnatario; chi abbia acquistato un diritto dipendente da quello che ha formato oggetto dell'atto di disposizione dell'incapace.

L'incapacità naturale non può essere invece opposta dalla controparte. Si afferma che gli eredi e gli aventi causa possono richiedere l'annullamento solo degli atti di contenuto patrimoniale, se ciò corrisponda al loro interesse.

il terzo comma dell'art 428 c.c. dispone che l'azione per l'annullamento degli atti compiuti dalla persona incapace di intendere e di volere “ si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto”.

Tale disposizione ha il compito di ridurre l'incertezza sulla sorte degli atti posti in essere dall'incapace, fissando il *dies quo* della prescrizione con riferimento ad un termine oggettivamente valutabile. In tale caso, viene svalutato l'elemento volitivo, per privilegiare esigenze di certezza del traffico giuridico. Tuttavia, la previsione normativa è stata ritenuta inidonea a tutelare pienamente l'incapace, in quanto può escludere la possibilità di avvalersi dell'azione, tutte le volte in cui l'incapacità si sia protratta per più di cinque anni.

Quindi, il termine prescritto per l'impugnativa dei negozi posti in essere dall'incapace naturale è quinquennale e decorre dal compimento del negozio e non già dalla cessazione dell'incapacità stessa.

Nei casi invece, di annullamento per vizio del consenso o per l'incapacità legale, il termine quinquennale decorre dal momento in cui la parte ha scoperto l'errore o il dolo o è cessata la violenza ovvero dal momento in cui è divenuta maggiorenne o è stata revocata la interdizione o la inabilitazione giusta la previsione dell'art. 1442, comma 2 c.c.

## **7) La problematica dei rimedi esperibili avverso gli atti posti in essere dall'incapace naturale**

Abbiamo visto che l'art 428 c.c. ricollega il rimedio dell'annullamento agli atti posti in essere dagli incapaci naturali. Tuttavia, taluni, facendo leva sull'elemento volontaristico, hanno proposto di tenere distinto il caso dell'incapacità che vizia il consenso senza impedirlo del tutto, da quello dell'incapacità assoluta, che impedirebbe il formarsi stesso del consenso. L'art 428 c.c. troverebbe applicazione solo nelle ipotesi del primo tipo; al contrario, quando le facoltà di giudizio del

soggetto venissero completamente azzerate, dovrebbe operare la nullità. Ciò comporterebbe l'applicabilità di tutta la disciplina in tema di nullità, ivi compresa l'imprescrittibilità dell'azione.

In proposito, si recano gli esempi del sonnambulismo; dell'ipnotismo; dell'incapace che alzi la mano ad un'asta per spirito di emulazione; oppure di un grave stato di ubriachezza, tale da azzerare le capacità di comprensione del soggetto. Altri ancora ritengono che, in casi come questi, l'atto giuridico sia totalmente inesistente. Un'ulteriore ipotesi è costituita dall'atto stipulato a seguito di circonvenzione di incapace, considerato nullo per contrarietà a norme imperative da parte della giurisprudenza e della dottrina.

## CONCLUSIONE

Alla fine di questa breve analisi, possiamo affermare che la magistratura ha affrontato il tema con sufficiente chiarezza ed adeguato approfondimento giuridico, offrendo soluzioni interpretative soddisfacenti. L'art 428 c.c dispone che gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore, ma per quanto riguarda i contratti, il loro annullamento non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto, o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive in cinque anni, salvo diversa disposizione di legge. C'è però un limite dell'art. 428 nel senso che è stato lamentato che l'art. 428 c.c non esaurisce tutte le categorie di atti giuridici che possono interessare la persona incapace di intendere e di volere.

## BIBLIOGRAFIA

- MAURINI, V., *l'incapacità naturale* ,2002, p38, p32, p49, p92
- RESCIGNO, P., *Incapacità naturale e adempimento*, edizioni scientifiche italiane,
- MELLONE, C., *Incapacità naturale*,  
<https://www.dirittoprivatoinrete.it/incapacitanaturale.htm> ,2007
- CASTELLUCCI, F. E., *L'annullabilità degli atti per incapacità naturale*,  
<https://www.altalex.com/documents/news/2004/11/07/l-annullabilita-degli-atti-per-incapacita-naturale-nella-recente-giurisprudenza>
- PESCI, R., *l'incapacità naturale e legale*,<https://www.prontoprofessionista.it/articoli/l-incapacita-naturale-e-l-incapacita-legale-avvocati-civile-studio-legale-avv-roberta-pesci-latina-latina-lazio-1399.html> , 2015
- CITRARO, V., *Cause di esclusione dell'imputabilità ed incapacità preordinata o determinata da altri*,<https://deiorecriminalibus.altervista.org/imputabilita-ed-actio-libera-in-causa/> , 2016